

**Direttive per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato  
del 2 aprile 2023 per la legislatura 2023-2027**

1. Basi legali .....	2
2. Modelli di proposta di candidatura .....	2
3. Rappresentanza regionale per l'elezione del Gran Consiglio .....	2
4. Denominazione obbligatoria delle proposte di candidatura.....	2
5. Luogo e termini per la presentazione delle proposte di candidatura .....	2
6. Requisiti per la presentazione della proposta di candidatura.....	3
7. Documentazione da presentare con il deposito della candidatura .....	4
8. Proponenti.....	4
9. Rappresentante dei proponenti .....	5
10. Esame delle proposte di candidatura .....	5
11. Diritto di eleggibilità .....	5
12. Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche .....	6
13. Ritiro di proposte e candidati.....	6
14. Proposte definitive, liste, sorteggio e pubblicazione .....	6
15. Fornitura schede facsimile, istruzioni di voto contenente l'elenco votanti .....	7
16. Scheda senza o con intestazione della lista e voti preferenziali.....	7
17. Nullità delle schede .....	7
18. Ripartizione dei seggi per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio .....	7
19. Sanzioni penali.....	7
20. Obbligatorietà alla carica.....	7
21. Notifica dei contributi ai candidati .....	8
22. Notifica dei contributi ai partiti.....	8
23. Sito internet.....	8

## 1. Basi legali

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost. cant.), la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), il regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019 (REDP) e Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 che disciplinano le elezioni cantonali per il rinnovo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio per la legislatura 2023-2027.

## 2. Modelli di proposta di candidatura

I modelli allegati alle presenti direttive sono pubblicati nel sito [www.ti.ch/dirittipolitici](http://www.ti.ch/dirittipolitici) sezione documenti, che sono da utilizzare per la presentazione delle proposte di candidatura.

## 3. Rappresentanza regionale per l'elezione del Gran Consiglio

(articolo 69 LEDP)

Al fine di garantire una rappresentanza regionale, le liste possono suddividere le candidature in circondari elettorali stabiliti nel seguente modo:

1. Distretto Mendrisio;
2. Comune di Lugano;
3. Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne;
4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
5. Distretto di Locarno;
6. Distretto di Vallemaggia;
7. Distretto di Bellinzona;
8. Distretto di Riviera;
9. Distretto di Blenio;
10. Distretto di Leventina

La rappresentanza regionale non è obbligatoria. Non è possibile dividere ulteriormente i singoli circondari elettorali o modificarne il comprensorio.

## 4. Denominazione obbligatoria delle proposte di candidatura

(articolo 44 capoversi 1 e 2 LEDP)

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidatura. Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti.

Essa deve essere formulata in forma sufficientemente breve ed in modo tale da non prestare confusione (es. denominazioni e sigle comunemente associate ad altri Partiti).

## 5. Luogo e termini per la presentazione delle proposte di candidatura

(articolo 29 REDP)

Le proposte di lista e di candidatura devono essere depositate **a mano e in originale, entro le ore 18.00 di lunedì 23 gennaio 2023**, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Piazza Governo 6 a Bellinzona.

È preferibile concordare il giorno e l'orario per la consegna delle proposte di candidatura chiamando il numero telefonico 091 814 31 72 oppure inviando un'email all'indirizzo [can-dirittipolitici@ti.ch](mailto:can-dirittipolitici@ti.ch).

## 6. Requisiti per la presentazione della proposta di candidatura

(articoli 44, 47, 131 LEDP e 29, 30 REDP)

Le persone candidate devono essere designate unicamente con:

- **Cognome e Nome**
- **Nome detto**
- **Data completa di nascita** (giorno, mese e anno)
- **Qualifica**
- **Comune di Domicilio** (es. Breggia non Morbio Superiore)
- **Dichiarazione di accettazione** (la firma, se apposta sul modulo, vale quale dichiarazione di accettazione e in questo caso non occorre dunque presentare una dichiarazione di accettazione con un foglio separato)

### Avvertenze:

Nel modulo pubblicato in internet per la presentazione delle proposte di candidatura nella casella “nome detto”, al fianco del nome del candidato, sarà possibile indicare il nome detto unicamente se politicamente conosciuto con questo nome (esempio: “Franco” quando in realtà si chiama “Francesco”) e figurerà unicamente sull’elenco dei candidati (ma in ogni caso non sulla scheda!). Nella casella “qualifica” indicare se vi è un’appartenenza politica specifica (per es.: “GISO”, “Gen. Giovani”, ecc.) oppure specificare nel caso in cui si tratta di una lista con candidature indipendenti se la persona è un “indipendente” la qualifica figurerà unicamente sull’elenco candidati, ma non sulla scheda.

Nella presentazione delle proposte di candidatura occorre considerare che:

- ogni proposta deve presentare almeno una candidatura e non può contenere un numero di candidature superiore a quello dei seggi da eleggere;
- una persona non può essere proposta da più liste e non può figurare come proponente della propria o di un’altra lista;
- la persona candidata non può firmare la proposta sulla quale è designata (divieto di autoproposta) né quelle di altre liste per lo stesso potere;

Se una persona risulta proposta su due o più liste o figura tra i proponenti di un’altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dalla lista delle persone proponenti.

Se una persona candidata figura anche nelle persone proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato da quest’ultima lista.

Le cittadine ed i cittadini ticinesi all’estero iscritti nel registro degli aventi diritto di voto all’estero e che figurano nel catalogo elettorale, possono candidarsi per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

All’atto di deposito delle proposte di candidatura, sia per il Gran Consiglio che per il Consiglio di Stato, oltre alla lista delle candidature e delle proposte compilate a mano, deve essere trasmessa la medesima lista redatta in forma elettronica con i dati completi utilizzando i modelli pubblicati nel sito [www.ti.ch/dirittipolitici](http://www.ti.ch/dirittipolitici) “documenti/elezioni cantonali” (i modelli non devono essere modificati e si raccomanda di consultare le istruzioni prima della compilazione) prestando attenzione affinché:

- la lista redatta in forma elettronica corrisponda esattamente alla lista originale compilata a mano;

- la lista redatta in forma elettronica (Excel) sia trasmessa all'indirizzo [can-dirittipolitici@ti.ch](mailto:can-dirittipolitici@ti.ch).

Per ogni proposta di candidatura depositata viene rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data, e il numero progressivo del deposito e riporta l'eventuale documentazione mancante.

## 7. Documentazione da presentare con il deposito della candidatura

(articoli 47, 48 LEDP e 33, 34 REDP)

Alla proposta di candidatura devono essere allegati i seguenti documenti in originale:

- proposta di candidatura firmata dai candidati (la firma vale quale dichiarazione di accettazione) oppure con dichiarazione di accettazione separata;
- estratto del casellario giudiziale originale rilasciato dopo il 22 novembre 2022;
- cauzione in contanti di 2'000 franchi per ogni proposta depositata e per ogni potere da eleggere.

In caso di candidatura sia al Gran Consiglio sia al Consiglio di Stato devono essere presentate due distinte dichiarazioni di accettazione.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La mancata presentazione del casellario giudiziale comporta lo stralcio della candidatura se il documento non viene presentato entro le ore 18.00 del giorno in cui le candidature diventano definitive (6 febbraio 2023). Qualora vi siano elementi che permettono di supporre che il documento depositato non sia aggiornato, il Consiglio di Stato, può richiedere un estratto del casellario giudiziale più recente entro il termine in cui le candidature diventano definitive.

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato anche in forma elettronica; in tal caso esso deve essere munito della firma digitale e inviato all'indirizzo [can-casellario@ti.ch](mailto:can-casellario@ti.ch).

La cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi o se una sua persona candidata viene eletta o se l'elezione avviene in forma tacita o è prorogata.

## 8. Proponenti

(articolo 45 LEDP)

Le proposte di candidatura, per ogni potere da eleggere, devono essere firmate da **almeno 50 (cinquanta) persone proponenti**. La Cancelleria dello Stato limiterà la verifica e la pubblicazione nel Foglio ufficiale alle prime 60 persone proponenti valide.

Le persone proponenti devono **firmare** la proposta e indicare di proprio pugno:

- **Cognome e nome**
- **Data completa di nascita** (giorno, mese e anno)
- **Domicilio.**

Le persone devono avere la cittadinanza svizzera, aver compiuto diciotto anni e essere iscritte nel catalogo elettorale comunale al momento del deposito delle proposte di candidatura.

L'aveute diritto di voto non può firmare più di una proposta né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se l'aveute diritto ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

I cittadini ticinesi all'estero iscritti nel catalogo elettorale possono sottoscrivere la proposta di candidatura.

## **9. Rappresentante dei proponenti**

(articolo 46 LEDP)

Il primo proponente è la persona rappresentante autorizzata ad agire e firmare in nome di tutte le persone proponenti nonché a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. La seconda persona proponente è supplente della prima persona proponente e rappresenta le persone proponenti solo se vi è un impedimento da parte della persona rappresentante designata.

## **10. Esame delle proposte di candidatura**

(articoli 49 e 131 LEDP)

Il Consiglio di Stato assegna al primo proponente, un termine fino alle **ore 18.00 di lunedì 6 febbraio 2023** per:

- modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- stralciare candidature eccedenti;
- depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
- rimediare a semplici vizi formali.

La mancata correzione in tempo utile della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del primo proponente entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa.

L'imperfetta designazione di una candidatura o il mancato deposito dei documenti che la riguardano nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio della stessa.

Se la proposta contiene un numero di candidature superiore, l'autorità competente ne stralcia le ultime eccedenti. La decisione di rettifica o di stralcio è immediatamente notificata per iscritto al primo proponente, succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'articolo 133 LEDP.

Le candidature stralciate d'ufficio non possono essere sostituite. Nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidature inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti delle persone proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni, allegando i documenti di cui all'articolo 47 capoverso 3.

## **11. Diritto di eleggibilità**

(articolo 9 LEDP e 29 Cost. cant.)

È eleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato chi ha diritto di voto a livello federale. Nelle elezioni cantonali è eleggibile chi ha la cittadinanza svizzera ed è maggiorenne (deve raggiungere la maggiore età domenica 2 aprile 2023), riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dai diritti politici. I cittadini eletti e non domiciliati in un Comune del Cantone devono prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

## 12. Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche

(articoli 11, 86, 87, 88 LEDP e 54 Cost. cant.)

Non possono essere eletti i cittadini condannati alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Per l'accertamento dell'ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale svizzero. Il Consiglio di Stato decide sull'ineleggibilità.

I motivi di incompatibilità delle cariche sono disciplinati dall'articolo 54 Cost. cant.

La carica di Consigliere di Stato è incompatibile con le cariche di:

- Deputata o Deputato al Gran Consiglio;
- Magistrata o Magistrato dell'ordine giudiziario;
- Consigliera o Consigliere agli Stati
- Consigliera o Consigliere nazionale;
- Municipale;
- Consigliera o Consigliere comunale.

La legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri.

La carica di Deputata o Deputato al Gran Consiglio è incompatibile con:

- la carica di Consigliere di Stato;
- la carica di membro dell'ordine giudiziario;
- un impiego pubblico salariato cantonale; un impiego quale docente di una scuola cantonale fino a un grado di occupazione del 50% è compatibile con la carica di Deputato al Gran Consiglio (articolo 83a LORD).

## 13. Ritiro di proposte e candidati

(articolo 50 LEDP)

I tre quinti delle persone proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso delle persone candidate, possono dichiarare per iscritto, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, di ritirare la proposta o di ridurre il numero di candidature **unicamente** per permettere l'elezione tacita entro le ore 18.00 di lunedì 6 febbraio 2023.

## 14. Proposte definitive, liste, sorteggio e pubblicazione

(articoli 51, 52 LEDP e 36, 37 REDP)

Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 di lunedì 6 febbraio 2023. Le proposte definitive prendono il nome di liste.

L'ordine di successione delle liste è determinato mediante sorteggio da parte del Consiglio di Stato. In caso di elezioni contemporanee (Gran Consiglio e Consiglio di Stato), un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. L'ordine di successione delle candidature in ogni lista è stabilito dalle persone proponenti con la presentazione della proposta.

Le liste e le candidature definitive, con le eventuali iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale, sono pubblicate con i nomi dei proponenti nel Foglio ufficiale al più tardi cinque settimane prima della data dell'elezione.

### **15. Fornitura schede facsimile, istruzioni di voto contenente l'elenco votanti**

Il Servizio dei diritti politici fornirà ai partiti che hanno presentato candidatura per il Gran Consiglio e/o per il Consiglio di Stato, su richiesta e con rimborso dei costi, le schede facsimile per entrambe le elezioni.

### **16. Scheda senza o con intestazione della lista e voti preferenziali**

(articoli 26 e 27 LEDP)

L'avente diritto di voto può votare la scheda con intestazione o senza intestazione.

I voti preferenziali a disposizione dell'avente diritto di voto sono:

- 5 voti per l'elezione del Consiglio di Stato sia votando la scheda con o senza intestazione della lista;
- 90 voti per l'elezione del Gran Consiglio sia votando la scheda con o senza intestazione della lista.

### **17. Nullità delle schede**

(articolo 41 capoversi 1, 3 e 5 LEDP)

Sono nulle le schede che:

- portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
- non sono ufficiali;
- sono illeggibili;
- sono compilate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali;
- non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.

Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:

- arrivate all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione firmata.

### **18. Ripartizione dei seggi per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio**

(articoli 68, 69 e 71 LEDP)

Si rimanda agli articoli 68 (elezione del Gran Consiglio), 69 (elezione del Gran Consiglio con circondari elettorali) e 71 (elezione del Consiglio di Stato).

### **19. Sanzioni penali**

(articoli 282 e 282bis CP)

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

### **20. Obbligatorietà alla carica**

(articolo 138 LEDP)

Ogni persona eletta dal popolo a una carica pubblica ha l'obbligo di accettarla, a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati. Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l'elezione del Governo, può infliggere una multa fino a un massimo di 5'000 franchi alla persona eletta o alla persona subentrante che non accetta la carica

senza giustificati motivi. Contro queste decisioni è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### **21. Notifica dei contributi ai candidati**

(articoli 90 capoverso 2 e 91 LEDP)

Le persone candidate alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome delle singole persone donatrici e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive: se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento. Per quanto concerne le sanzioni rimandiamo all'articolo 91 LEDP.

### **22. Notifica dei contributi ai partiti**

(articolo 90 capoverso 1 LEDP)

I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio di ogni anno il nome di chi ha effettuato la singola donazione e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 10'000 franchi ricevuti nel corso dell'anno precedente.

### **23. Sito internet**

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è a disposizione il sito [www.ti.ch/dirittipolitici](http://www.ti.ch/dirittipolitici).

Bellinzona, 7 ottobre 2022